



ALBO GESTORI: OBBLIGO DI ISCRIZIONE IN SCADENZA A DICEMBRE

Una nuova deliberazione dell'Albo Gestori Ambientali del 26 ottobre scorso indica nuovi obblighi per chi effettua operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti.

Scadenza in vista

Le imprese iscritte all'Albo (ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del Codice Ambiente trasporto dei propri rifiuti) entro il 14 aprile 2008, e che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti devono presentare richiesta di aggiornamento dell'iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205: se non ottemperano per tempo rischiano la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

Ricordiamo che tale adempimento scade il 25 dicembre 2011, come indicato nel D.Lgs. 205/2010, e riguarda non solo produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ma anche produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Approfondimenti

Ricordiamo che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 205/2010 e delle successive deliberazioni dell'Albo nazionale gestori ambientali, è finalmente in vigore l'obbligo di iscrizione all'Albo per tutti i commercianti ed intermediari di rifiuti che non hanno detenzione di questi nell'apposita Categoria 8. L'obbligo di iscrizione è a decorrere dal 19 aprile 2011.

Invece, commercianti o intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti, sono stati (e saranno) comunque sempre soggetti all'obbligo di iscrizione all'Albo nelle categorie 4 o 5 per la raccolta e il trasporto dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi).

fonte: insic